

**PROPOSTA DI INIZIATIVA CONSILIARE
AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE
Servizio Domiciliarità**

Prot. corr.: 17/12 - 33/2 - 5 (4683)

Allegati: 1.+3

OGGETTO: Istituzione del Garante dei diritti dei detenuti

Compongono il Consiglio Comunale i signori:


PRES.

ANDOLINA Marino	-	GERIN Daniela
ANTONIONE Roberto	-	GIACOMELLI Claudio
BANDELLI Franco	si	GRILLI Carlo
BARBO Giovanni	si	KARLSEN Patrick
BASSI Paolo	-	LEPORE Loredana
BELTRAME Stefano	si	LOBIANCO Michele
BERTOLI Everest	si	MENIS Paolo
BUCCI Maurizio	si	MOZZI Anna Maria
CAMBER Piero	si	MUZZI Aureo
CARMI Alessandro	si	PATUANELLI Stefano
CETIN Cesare	si	PETROSSI Fabio
COGLIATI DEZZA Maria G.	si	RAVALICO Mario
COLONI Giovanni Maria	si	REALI Mario
COSOLINI Roberto	-	ROSOLEN Alessia
de GIOIA Roberto	si	ROVIS Paolo
DECARLI Roberto	si	SOSSI Marino
DECLICH Manuela	si	SVAB Igor
DIPIAZZA Roberto	-	TONCELLI Marco
FARAGUNA Pietro	si	UKMAR Stefano
FERRARA Maurizio	-	ZERJUL Manuel
FURLANIČ Iztok	si	

PRES. Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 2000/267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Il provvedimento ~~NON~~ comporta spesa o riduzione d'entrata.

Data, 22.2.2012


IL DIRETTORE
dott.ssa Ambra de Candido


IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott.ssa Maria Giovanna GHIRARDO)

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 2000/267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Data, 23 FEB. 2012

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA



Sono presenti **31** consiglieri / sono assenti **10** consiglieri

Assessori

CONSOLI Maurizio	-	MARCHIGIANI Elena	-
EDERA Emiliano	-	MARIANI Andrea	si
FAMULARI Laura	si	MARTINI Fabiana	si
GRIM Antonella	si	OMERO Fabio	-
LAURENI Umberto	-	PELLASCHIAR Elena	si

Presiede il Presidente dott. Iztok FURLANIČ

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Filomena FALABELLA

ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e integrazioni
l'atto viene pubblicato, *per estratto*, all'Albo informatico dal 6.3.2012 al 21.3.2012

e diventa esecutivo in data 22.3.2012

LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE.

n. ord.: 42

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

la nostra Carta costituzionale nei suoi principi fondamentali, sancisce:

- all'art 2: "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale";
- all'art. 3: "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";
- all'art. 4: "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società."

che la Costituzione della Repubblica italiana sancisce altresì

- all'art.27: "La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.";

Preso atto:

- della risoluzione delle Nazioni Unite n.48/134 del dicembre 1993, che raccomanda l'istituzione di organismi nazionali per la promozione e protezione dei diritti umani;
- delle sollecitazioni pervenute dal "Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti" affinché tutti gli stati membri dell'Unione Europea si dotino di organismi di controllo delle condizioni di detenzione;
- del testo unificato di diverse proposte di legge sulla "istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale", approvato alla Camera dei Deputati, in data 4 aprile 2007, ;
- dell'attenzione al tema delle carceri che, a livello nazionale, è stata raccomandata dal Capo dello Stato ed è stata recepita con la convocazione di una seduta straordinaria del Senato della Repubblica, su iniziativa di 146 senatori di maggioranza e opposizione, tenuta in data 21 settembre 2011;

Valutato che

- nel programma del Sindaco:
a) si richiama espressamente l'articolo 3 della Costituzione e si dichiara che: "tra i doveri di

un Sindaco, assumere la responsabilità di garantire a tutte e tutti i cittadini i diritti è il punto per me fondamentale. E' indubbiamente il compito più difficile che mi vedrà tutore dei più deboli e attento responsabile di una comunità composta: una comunità di persone diverse".

b) è inoltre prevista l'istituzione della figura del Garante dei diritti dei detenuti.

Richiamato,

in aderenza alle citate norme costituzionali, lo Statuto del Comune di Trieste entrato in vigore il 13 luglio 2001, modificato dalla deliberazione consiliare n. 54 dd. 20.09.2010, che all'art. 6 dispone: "(il Comune di Trieste) persegue, quali obiettivi fondamentali per garantire la qualità della vita: il diritto alla salute per tutti gli abitanti; il diritto alla sicurezza sociale con particolare riguardo alle categorie svantaggiate promuovendo e partecipando ad iniziative finalizzate a creare opportunità di lavoro e di promozione per le categorie a rischio".

Considerato altresì che:

- le problematiche sociali riferibili alle persone detenute richiedono particolare attenzione, soprattutto in ragione dei peculiari bisogni di cui esse sono portatrici;
- in simile prospettiva, fatte salve le competenze degli organismi previsti dalla legge n. 354/1975 e dal regolamento di attuazione della stessa, risulta particolarmente importante l'individuazione di figure di riferimento e garanzia che consentano una migliore fruizione delle opportunità e dei diritti sociali da parte delle persone private della libertà personale;
- l'interazione con lo Stato, titolare delle funzioni amministrative in materia di polizia, di sicurezza e di esecuzione della pena, secondo quanto previsto dalla legge n. 354/1975 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine allo sviluppo dei diritti sociali dei detenuti, rientra tra i compiti istituzionali dell'Ente locale in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà e si rivela necessario per la migliore cura degli interessi pubblici delle relative comunità;
- il Garante dei diritti dei detenuti – o ombudsman – è un organo di garanzia che, in ambito penitenziario, ha funzioni di tutela delle persone private o limitate della libertà personale. Istituito per la prima volta in Svezia nel 1809 oggi, con diverse denominazioni, funzioni e procedure di nomina, è presente in 22 paesi dell'Unione europea e nella Confederazione Elvetica. I Garanti ricevono segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria, sui diritti dei detenuti eventualmente violati o parzialmente attuati e si rivolgono all'autorità competente per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie;
- gli articoli 18 e 67 dell'ordinamento penitenziario, Legge 26 luglio 1975 n°354, novellati dalla legge n° 14 del 2009, prevedono:
- all'art. 18 : "i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici" e all'art. 67 che: "gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da (come recita il comma "l-bis") i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati".

Constatate

- le esperienze relative a garanti dei diritti dei detenuti, rilevabili in altri paesi europei, sia a livello centrale che locale (ad es. Austria, Danimarca, Finlandia, Svezia, Belgio, Olanda, Portogallo, Ungheria e Gran Bretagna);
- l'istituzione della figura del Garante dei diritti dei detenuti in dodici Regioni italiane, sette Province e in diversi Comuni come Bergamo, Bologna, Brescia, Ferrara, Firenze, Torino, Nuoro, Sassari, San Severo (FG), Reggio Calabria, Pisa, Livorno, Sulmona, Verona, Rovigo, Pescara e Piacenza.

Viste

- la difficile situazione nella quale versa il carcere di Trieste, ove la Prima Commissione consiliare permanente ha svolto un sopralluogo in data 15 settembre 2011, riscontrando che:
 - nonostante la diligenza dell'amministrazione penitenziaria, il sovraffollamento e la scarsità di risorse non assicurano ai detenuti condizioni di dignità;
 - a fronte di una capienza di 155 persone, per la prima volta la struttura ha raggiunto il tetto dei 270 detenuti ospitati;
 - in celle di 30 mq vivono 10 persone invece che le 5 previste;
 - un numero variabile di reclusi, a causa del sovraffollamento, dormono su materassi per terra (16 al momento della visita consiliare);
 - solo 8 detenuti sul totale usufruiscono della semilibertà, solo 5 svolgono lavori all'esterno e solo 15 lavorano all'interno.
- l'evidente degrado delle condizioni di vita dei reclusi e la difficoltà, in questa situazione, a garantire i diritti dei detenuti e ad assolvere alla funzione rieducativa del carcere.

Ritenuto, pertanto, opportuno:

procedere all'istituzione della figura del "*Garante dei diritti dei detenuti*" al quale affidare, nell'ambito della comunità territoriale, le funzioni di promozione e di impulso:

- a) con funzioni d'osservazione e vigilanza, dell'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone detenute, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
- b) in ordine all'organizzazione di iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone detenute e dell'umanizzazione della pena detentiva, anche con il coinvolgimento del mondo dell'associazionismo cittadino;
- c) per l'elaborazione di protocolli d'intesa con gli Istituti di Pena, gli Organi e gli Uffici territoriali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e con tutte le altre pubbliche amministrazioni interessate, utili a poter espletare le sue funzioni;
- d) per la promozione del lavoro dei detenuti nel quadro delle esigenze dell'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 20 della legge 26 luglio del 1975 n. 354, e l'inserimento lavorativo di

persone condannate ammesse alle misure alternative alla detenzione, di cui all'art. 4 della legge 381/91, nel quadro degli strumenti previsti dalla stessa legge 8 novembre 1991, n. 381 e dalla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20;

Tutto ciò premesso,

visto il testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli comunali, tra cui al comma m): *"definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge."*

D E L I B E R A

- 1) di istituire, per le ragioni esposte in premessa e qui interamente richiamate, il "Garante dei detenuti";
- 2) di approvare il regolamento che disciplina l'istituto del "Garante dei diritti dei detenuti", allegato e parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che la spesa relativa all'eventuale compenso per l'attività relativa alla carica troverà copertura all'interno degli stanziamenti di Bilancio.

**Regolamento che disciplina l'istituto del
"Garante dei diritti dei detenuti",
allegato e parte integrante del presente provvedimento.**

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei diritti dei detenuti

1. Nell'ambito del Comune di Trieste è istituito il "Garante dei diritti dei detenuti" del Comune di Trieste, di seguito denominato "Garante".
2. Le previsioni contenute nel presente regolamento disciplinano l'esercizio delle funzioni del Garante, i requisiti e le modalità per la nomina dello stesso ed i profili operativi inerenti la sua attività nel Comune di Trieste.

Articolo 2 - Nomina, durata e requisiti

1. Il Presidente del Consiglio comunale pubblicizza con adeguati strumenti la possibilità di presentare candidature per l'elezione a Garante, informandone la cittadinanza entro il termine di 60 giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle candidature.
2. I cittadini in possesso dei requisiti indicati nel successivo comma 3 possono presentare le proprie candidature alla carica di Garante inoltrando apposita istanza al Presidente del Consiglio comunale, accompagnate da dettagliato curriculum vitae.
3. Il garante è scelto tra persone esperte nel campo delle scienze giuridiche o dei diritti umani o nel campo delle attività sociali e sociosanitarie svolte negli istituti di prevenzione e pena o nei servizi sociali e sociosanitari. Le candidature e i relativi curricula sono messi a disposizione dei consiglieri comunali.
4. Le candidature ed i curricula sono sottoposti all'esame della conferenza dei capigruppo, la quale provvede, previa definizione dei criteri di valutazione dei curricula, all'individuazione dei candidati idonei a ricoprire la carica, da sottoporre all'attenzione del Consiglio comunale.
5. Il Garante è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato della rosa proposta dalla conferenza dei capigruppo che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra due o tre candidati, risulta eletto il candidato più giovane.
6. Il Garante resta in carica per cinque anni e comunque non oltre la durata del mandato del Consiglio comunale che ha proceduto alla sua elezione. La sua carica è prorogata, in ogni caso, fino alla nomina del nuovo Garante. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

Articolo 3 - Incompatibilità, casi di revoca e cessazione

1. Non possono essere nominati alla carica di Garante i cittadini che versino in una delle condizioni di ineleggibilità, incandidabilità o incompatibilità previste per la carica di Consigliere comunale. Si applicano altresì al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco e Assessore. L'accettazione della candidatura per elezioni politiche, regionali o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.
2. L'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della pubblica sicurezza.
3. L'incarico non può essere assunto da chi sia legato ai membri del Consiglio o della Giunta comunale da rapporti di coniugio, convivenza, ascendenza, discendenza, parentela o affinità fino al terzo grado.



4. Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, il presidente del Consiglio comunale provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa entro 10 giorni dalla contestazione, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza del Garante in carica.
5. Per la nomina, i doveri e i requisiti richiesti al Garante e per le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità si fa anche riferimento a quanto stabilito dagli "indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni", approvati con deliberazione consiliare n. 80 del 13 settembre 2001, modificata dalla deliberazione consiliare n. 63 del 27 luglio 2006, ove compatibili.

Articolo 4 - Compiti del Garante

1. Il Garante svolge la sua attività in piena libertà e indipendenza:
 - a) promuove, con contestuali funzioni d'osservazione e vigilanza, l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone detenute nel territorio del Comune di Trieste, con particolare riferimento al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute (con particolare riferimento alle previsioni di cui al Dlgs 22 giugno 1999, n. 230 e al DPCM 1 aprile 2008), allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
 - b) promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani dei detenuti e dell'umanizzazione della pena detentiva;
 - c) promuove una conferenza annuale, aperta a tutta la cittadinanza, sullo stato dell'arte della condizione dei detenuti;
 - d) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a) nonché con il mondo dell'associazionismo cittadino;
 - e) rispetto a possibili segnalazioni che giungano, in forma scritta o orale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative dei detenuti, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;
 - f) promuove con gli Istituti di Pena, gli Organi e gli Uffici territoriali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e con tutte le altre pubbliche amministrazioni interessate dei protocolli d'intesa utili a poter espletare tutte le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.
 - g) promuove la stipula, ai sensi dell'art. 20 della legge 26 luglio del 1975 n. 354, di convenzioni con le associazioni e cooperative attive per la promozione del lavoro dei detenuti nel quadro delle esigenze dell'amministrazione comunale per l'offerta d'opportunità di lavoro a persone in esecuzione penale e favorisce, nel quadro degli strumenti previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 e dalla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, l'inserimento lavorativo di persone condannate ammesse alle misure alternative alla detenzione, di cui all'art. 4 della stessa legge 381/91;
 - h) promuove, presso le associazioni di datori di lavoro, le agevolazioni esistenti per l'assunzione di ex detenuti (in particolare, legge 22 giugno 2000, n. 193);



Articolo 5 - Relazione agli Organi del Comune

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 4, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno, presentando al Consiglio comunale apposita relazione annuale.
2. Il Garante, almeno una volta l'anno, riferisce agli organismi cittadini per i problemi penitenziari, alle associazioni maggiormente rappresentative dei detenuti e alle associazioni del terzo settore impegnate nell'ambito dell'esecuzione penale, tenendo conto delle osservazioni da questi ricevute.

Articolo 6 - Indennità e strutture di supporto

1. Con successivo atto della Giunta Comunale si determinerà l'indennità mensile a carico del bilancio del Comune, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale.
2. Con propria deliberazione la Giunta comunale individua le modalità organizzative idonee per la funzionalità delle strutture di supporto all'attività del Garante.

